REGOLAMENTO (CEE) N. 2850/93 DELLA COMMISSIONE

del 19 ottobre 1993

che stabilisce i prezzi e gli importi fissati in ecu nel settore dell'olio d'oliva e ridotti a seguito dei riallineamenti monetari della campagna di commercializzazione 1992/93 e del superamento del quantitativo massimo garantito

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio , del 28 diciembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune (1), in particulare l'articolo 9, paragrafo 1,

visto il regolamento (CEE) n. 3824/92 della Commissione, del 28 diciembre 1992, che modifica i prezzi e gli importi fissati in ecu a seguito dei riallineamenti monetari (2), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1663/93 (3), in particolare l'articolo 2,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi (4), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2046/92 (5), in particolare l'articolo 4 bis,

considerando che il regolamento (CEE) n. 3824/92 della Commissione ha fissato l'elenco dei prezzi e degli importi del settore dell'olio d'oliva che devono essere divisi per il coefficiente 1,010495 fissato dal regolamento (CEE) n. 537/93 della Commissione (6), modificato dal regolamento (CEE) n. 1331/93 (7), a decorrere dall'inizio della campagna di commercializzazione 1993/94 ; che l'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3824/92 prevede che occorre precisare la conseguente modifica dei pezzi e degli importi per ogni settore ;

considerando che, per la campagna 1993/94, il prezzo indicativo, il prezzo di intervento, l'aiuto alla produzione di olio d'oliva e l'aiuto alla produzione a favore dei produttori con una produzione media inferiore a 500 chilogrammi di olio d'oliva per campagna, il prezzo rappresentativo di mercato e il prezzo di entrata dell'olio d'oliva sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1551/93 del Consiglio (8) ; che le maggiorazioni e le riduzioni del prezzo di intervento sono state stabilite dal regolamento (CEE) n. 1524/91 della Commissione (9) ; che l'aiuto complementare alla produzione concesso agli olivicoltori con una produzione inferiore a 500 chilogrammi di olio d'oliva per campagna è stato fissato dall'articolo 5 bis del regolamento n. 136/66/CEE ;

considerando che il prezzo di intervento e l'aiuto al consumo applicabili in Spagna e in Portogallo corrispondono a quelli applicabili negli altri Stati membri ;

considerando che l'articolo 4 bis del regolamento n. 136/66/CEE ha esteso il regime dei quantitativi massimi garantiti al prezzo di intervento dell'olio d'oliva ; che, per la campagna 1991/92, il quantitativo massimo garantito corretto è ammontato a 1 703 523 t, mentre la produzione stimata e la produzione definitiva dell'olio d'oliva per la stessa compagna ammontano rispettivamente a 1 664 300 t e a 1 728 539 t ; che, a norma dell'articolo 4 bis succitato, occorre ridurre il prezzo di intervento per la campagna 1993/94 proporzionalmente al superamento del suddetto quantitativo massimo garantito accertato in base alla produzione definitiva della campagna 1991/92 ;

considerando che, da quanto precede, risulta che i prezzi di intervento fissati per la campagna 1993/94 dal regolamento (CEE) n. 1551/93 devono essere ridotti dell'1,45 % ; che tale riduzione si applica al prezzo di intervento modificato a seguito dei succitati riallineamenti monetari ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento, relative alle modifiche connesse ai riallineamenti monetari, sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

I prezzi e gli importi fissati in ecu per la campagna di commercializzazione 1993/94 nel settore dell'olio d'oliva sono modificati conformemente all'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso si applica a decorrere dal 1° novembre 1993.

(1) GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.
(2) GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 29.
(3) GU n. L 158 del 30. 6. 1993, pag. 18.
(4) GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.
(5) GU n. L 215 del 30. 7. 1992, pag. 1.
(6) GU n. L 57 del 10. 3. 1993, pag. 18.
(7) GU n. L 132 del 29. 5. 1993, pag. 114.
(8) GU n. L 154 del 25. 6. 1993, pag. 17.
(9) GU n. L 142 del 6. 6. 1991, pag. 24.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 ottobre 1993.

Per la Commissione
René STEICHEN
Membro della Commissione

ALLEGATO

	Designazione dei prezzi e degli importi	Ecu/100 kg
1.	Prezzo indicativo dell'olio d'oliva	317,82
2.	Prezzo di intervento	191,98
3.1.	Maggiorazione applicabile all'olio d'oliva :	
	— extra vergine	16,78
	— vergine	5,92
3.2.	Riduzione applicabile all'olio d'oliva :	
	— vergine lampante (1° di acidità)	9,87
4.	Prezzo rappresentativo di mercato dell'olio d'oliva	190,06
5.	Prezzo di entrata	186,64
6.	Aiuto alla produzione di olio d'oliva :	
	— in Spagna	66,34
	— in Portogallo	66,34
	— nella Comunità dei dieci	88,18
7.	Aiuto alla produzione agli olivicoltori con una produzione media inferiore a 500 kg di olio d'oliva per campagna :	
	— in Spagna	73,18
	— in Portogallo	73,18
	— nella Comunità dei dieci	95,87
	— aiuto complementare	2,96